

Legge regionale 01 giugno 1985 , n. 23 - TESTO VIGENTE dal 01/06/1985

**Norme per la salvaguardia dei diritti del cittadino nell' ambito dei servizi delle Unità sanitarie locali.**

**Art. 2**

Ai fini di cui all' articolo 1, compete alle Unità sanitarie locali rimuovere gli ostacoli di carattere organizzativo, tecnico ed amministrativo, che non permettono o ritardano la regolare erogazione delle prestazioni ed assicurare ai cittadini forme di partecipazione alla verifica sull' andamento delle attività assistenziali svolte a favore della popolazione.

I responsabili di servizi e presidi delle Unità sanitarie locali trasmettono all' Ufficio di direzione, anche su istanza degli utenti, eventuali rilievi e proposte in merito all' erogazione delle prestazioni ed al grado di efficienza delle attrezzature.

L' Ufficio di direzione, nel rispetto delle competenze dei singoli servizi e presidi dell' Unità sanitaria locale, trasmette al Comitato di gestione, con il proprio parere, i rilievi e le proposte di cui al precedente comma.